

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MEDITERRANEO" O.N.L.U.S.

Titolo I

I principi

ART.1

Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del codice civile e dell'art. 10 del d.l.g. 4/12/1997 n°460, è costituita, con sede in Livorno, via del Mare 84, una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, operante nei settori socio-sanitario, assistenza sociale, sportivo dilettantistico, culturale e di comunicazione sociale che assume la denominazione "Mediterraneo" onlus. L'associazione è apartitica, essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione del perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di partecipazione e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini di assistenza sociale e socio sanitaria, sportivo dilettantistici, culturali e di comunicazione sociale per l'esclusivo soddisfacimento di interessi a carattere collettivo.

Essa aderisce all'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

In accordo con lo spirito della L.180 l'associazione ritiene che l'assistenza psichiatrica debba essere centrata sull'unitarietà della tutela della salute fisica e psichica, il rispetto della dignità e libertà della persona; la preferenza accordata alla prevenzione; conseguentemente si oppone fermamente ad ogni riduzionismo biologico e medico del complesso fenomeno del disagio mentale e ad ogni tentativo di indietreggiamento verso modelli custodialistici.

In accordo con la cultura dell'auto aiuto, dalla quale prende le mosse e che intende diffondere, l'associazione:

- si fonda sulla centralità delle persone che vivono o hanno vissuto un'esperienza di disagio mentale e sulla partecipazione paritaria di fiduciari che si impegnano attivamente per il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- promuove e diffonde una cultura della salute mentale a partire dagli stessi soggetti che vivono o hanno vissuto esperienze di disagio, assumendo che tali esperienze possono essere trasformate in risorse, e che tali soggetti possono trasformarsi in produttori di significati, risorse, servizi, cessando di essere destinatari passivi di assistenza;
- intende potenziare e dare un fondamento concreto ai diritti di cittadinanza dei soggetti a bassa contrattualità sociale attraverso la costruzione di reti comunitarie locali e nazionali, orizzontali e paritarie, che aumentino le opportunità di scambio e il potere dei partecipanti;
- promuove la costruzione di nuovi modelli aggregativi al fine di progettare una comunità aperta e priva di pregiudizi.

Titolo II

Finalità

ART.2

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo l'associazione si propone di svolgere attività di assistenza sociale e socio sanitaria attraverso:

- a) la promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche;
- b) l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive dilettantistiche;

- c) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- d) la promozione di formazione ed orientamento per utenti, operatori e volontari impegnati nel campo della Salute mentale;
- e) occuparsi di comunicazione sociale mediante la redazione e distribuzione di riviste ed altro materiale informativo;
- f) la promozione di una cultura della salute mentale attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, e lavoro di documentazione dei processi emancipativi di soggetti a bassa contrattualità sociale;
- g) occuparsi di progetti di ricerca in collaborazione con Enti Pubblici e privati volti ad attività di assistenza sociale e socio sanitaria o di attività sportive dilettantistiche;
- h) l'organizzazione e la partecipazione ad eventi cittadini che possono rappresentare opportunità di comunicazione, di conoscenza e di scambio;
- i) il collegamento con gruppi di auto aiuto e associazioni che agiscono in conformità con gli scopi del presente statuto.

L'associazione non potrà svolgere altre attività se non quelle sopra menzionate e quelle sotto elencate, mediante specifiche deliberazioni degli associati. Le attività sono da considerarsi integrative a quelle istituzionali; esse sono:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Titolo III

Soci

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società, gli enti, i gruppi di auto aiuto che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, che provvederà nel giro di una settimana ad accettare o meno la candidatura. Il nuovo socio si deve impegnare ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. La qualifica di socio si assume dal rilascio della tessera e dal pagamento della quota associativa.

ART. 5

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Tutti i soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Titolo IV

Recesso-Esclusione

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento del contributo annuale, per esclusione o per causa di morte.

ART. 8

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci; questa deve essere preceduta da almeno un ammonimento, effettuato tramite comunicazione verbale dal consiglio direttivo al suddetto socio, il quale è tenuto a giustificare il comportamento adottato.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Titolo V

Fondo Comune

ART. 10

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o libertà che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune di tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

ART. 11

Il bilancio comprende l'esercizio finanziario dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Novembre come bilancio preventivo, ed entro il 30 Aprile come bilancio consuntivo.

Sezioni

ART. 12

In particolare per ogni attività è costituita e funzionante una specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alle rispettive attività. Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci dell'Associazione. La direzione e l'organizzazione della sezione è affidata ad un comitato eletto dall'Assemblea della sezione stessa e ratificato dal comitato Direttivo dell'Associazione.

Il comitato di sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi (responsabile, gare e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, ecc.) deve :

- a) applicare lo statuto sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso di locali esterni, ad eventuali accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine ed i principi sui quali si forma la vita dell'Associazione;
- d) far rispettare a tutti i tesserati (soci-dirigenti-istruttori-atleti) le norme emanate dagli enti e dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione all'attività svolta nelle diverse discipline sportive;
- e) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quelli dell'Associazione.

Titolo VI

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche associative possono essere ricoperte solo a titolo gratuito.

ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante annuncio scritto affisso nelle apposite bacheche almeno sette giorni prima, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) procede alle elezioni delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il

Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data richiesta.

ART. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART.17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei presenti (la metà più uno), su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

ART.18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

ART.19

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque o da sette membri. Dei cinque (sette) membri del Consiglio Direttivo almeno due (tre) devono essere persone che si definiscono utenti o ex utenti dei servizi di Salute Mentale pubblici o privati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il tesoriere. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, anche attraverso sistemi meccanici od informatici (fax/ e-mail).

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare le esecuzioni delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita della Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea degli associati che delibererà in merito. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART. 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza della firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 22.

Collegio dei Revisori dei Conti:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre effettivi e due supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'Amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Titolo VII

Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo della attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, N° 662.

Disposizioni varie

ART. 24.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Norma finale

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.